



COMUNE DI AVEGNO GORDEVIO

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il presente Regolamento è stato approvato dal Municipio nella seduta del 11 marzo 2025 con ris. mun. 129/25.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 27 maggio 2025.

Pubblicato dal 28 maggio 2025 al 26 giugno 2025.

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali, il 16 settembre 2025.

Gordevio, 30 ottobre 2025.

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Scopo, obiettivi	pagina 3
Art. 2	Basi legali	pagina 3
Art. 3	Consulenza	pagina 3
Art. 4	Campo d'applicazione	pagina 3/4
Art. 5	Disponibilità del credito	pagina 4
Art. 6	Beneficiari	pagina 4
Art. 7	Richieste incentivi	pagina 4
Art. 8	Decisioni	pagina 4
Art. 9	Modalità di versamento	pagina 4/5

TITOLO 2 - INCENTIVI

Art. 10	Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del risanamento base e degli edifici certificati	pagina 5
Art. 11	Nuovi edifici Minergie P o A	pagina 5
Art. 12	Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili	pagina 5
Art. 13	Sostituzione di una pompa di calore	pagina 5/6
Art. 14	Installazione di impianti fotovoltaici	pagina 6
Art. 15	Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici	pagina 6
Art. 16	Installazione pannelli solari termici	pagina 6
Art. 17	Installazione impianti a legna	pagina 6
Art. 18	Acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica	pagina 7
Art. 19	Acquisto benzina alchilata	pagina 7
Art. 20	Acquisto veicoli elettrici	pagina 7
Art. 21	Acquisto di stazione di ricarica private o di cavi con trasformatore (booster) per auto elettriche	pagina 7
Art. 22	Acquisto biciclette elettriche	pagina 8
Art. 23	Abbonamenti trasporto pubblico	pagina 8

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24	Contestazioni	pagina 8
Art. 25	Diritto suppletorio	pagina 8
Art. 26	Entrata in vigore	pagina 8

TITOLO 1	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Scopo, obiettivi	Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.
Art. 2 Basi legali	Il Regolamento si basa sull'applicazione delle seguenti normative: <ul style="list-style-type: none"> • Art. 186 e seguenti della Legge organica comunale del 10.03.1987; • Legge cantonale sull'energia del 08.02.1994; • Legge edilizia cantonale del 13.03.1991 e Regolamento di applicazione della legge edilizia del 09.12.1992; • Legge federale sull'energia del 30.09.2016; • Ordinanza sull'energia del 01.11.2017; • Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 del 15.03.2024; • Regolamento sull'utilizzazione dell'energia del 15.03.2025; • Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29.04.2014; • Il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell'informazione nel settore dell'energia del 18.12.2024; • il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18.12.2024; • il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia del 15.01.2025; • il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8.03.2023; • Compresa ogni successiva modifica, nonché ogni altra norma applicabile all'oggetto del Regolamento.
Art. 3 Consulenza	Per ogni consulenza e informazione in materia di misure di risparmio energetico è a disposizione l'Ufficio tecnico comunale. La consulenza offerta per il tramite di questo Servizio si limita a un'informazione generale e/o valutazione di massima, ed è gratuita per i domiciliati e per i proprietari d'immobili situati nel comprensorio comunale di Avegno Gordevio.
Art. 4 Campo d'applicazione	Nel limite della disponibilità del credito annuo, è riconosciuto un aiuto finanziario a favore di chi adotta misure di efficienza e risparmio energetico. Gli incentivi concessi sono specificati nel presente Regolamento e nella relativa ordinanza.

	Misure incentivate divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.
Art. 5 Disponibilità del credito	<p>La disponibilità di credito, fissata annualmente in sede di preventivo comunale, è determinata entro i limiti dall'ammontare annuo accordato al Comune di Avegno Gordevio per i contributi FER (Fondo energie rinnovabili).</p> <p>Una volta utilizzato il credito a disposizione, di principio, le richieste d'incentivo pendenti non vengono più considerate.</p>
Art. 6 Beneficiari	<p>I domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi senza limitazione di reddito.</p> <p>I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti.</p> <p>In caso di mancata collaborazione in questo senso, l'incentivo richiesto sarà negato.</p> <p>Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.</p>
Art. 7 Richieste incentivi	Le richieste vanno presentate secondo le modalità stabilite dal Municipio per il tramite dell'Ordinanza.
Art. 8 Decisioni	<p>Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo.</p> <p>Gli incentivi comunitari possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.</p> <p>Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.</p> <p>In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.</p>
Art. 9 Modalità di versamento	Le modalità, oltre gli importi o i criteri di calcolo degli incentivi entro i limiti degli articoli seguenti, sono fissati dal Municipio mediante ordinanza municipale.

	<p>Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.</p>
TITOLO 2	INCENTIVI
Art. 10 Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del risanamento base e degli edifici certificati	<p>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti.</p> <p>L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.</p> <p>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% e il 30% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di CHF 5'000.—.</p>
Art. 11 Nuovi edifici Minergie P o A	<p>Per orientare lo sviluppo edilizio sul territorio comunale verso fabbisogni energetici sempre minori, per la costruzione di nuovi edifici in standard P o A, sono concessi degli incentivi comunali, stabiliti in ordinanza, da CHF 1'000.— fino ad un massimo di CHF 5'000.—.</p> <p>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza municipale.</p>
Art. 12 Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili	<p>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a pellets, a legna o si allacciano ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti.</p> <p>Ad esclusione delle conversioni verso impianti a legna in pezzi, l'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.</p> <p>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a pompa di calore, a pellet o per allacciamenti a reti di teleriscaldamento si situa tra il 10% e il 30% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di CHF 1'000.—.</p> <p>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a legna in pezzi, si situa tra un importo minimo di CHF 100.— e un importo massimo di CHF 1'000.— per impianto. Per la definizione dell'incentivo nell'ordinanza è possibile tener conto del tipo di impianto e della potenza termica.</p>
Art. 13 Sostituzione di una pompa di calore	Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua).

L'incentivo è concesso unicamente per sostituzioni che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito della sostituzione delle pompe di calore.

L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10% e il 30% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, per un contributo massimo di CHF 1'000.—.

Art. 14 Installazione di impianti fotovoltaici	<p>Possono beneficiare dell'incentivo (contributo unico) coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti.</p> <p>L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo unico cantonale.</p> <p>Sono concessi incentivi per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici, finanziati con un sussidio pari a CHF 70.— per ogni kWp di potenza installata, fino a un massimo per impianto e proprietà di CHF 500.—.</p>
Art. 15 Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici	<p>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti.</p> <p>L'importo concesso per impianto, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra un importo minimo di CHF 100.— e un importo massimo di CHF 1'000.—.</p>
Art. 16 Installazione pannelli solari termici	<p>Per la realizzazione su edifici già esistenti, sono concessi incentivi per l'integrazione del riscaldamento con pannelli solari termici, finanziati con un sussidio, stabilito per ordinanza, da CHF 10.— fino ad un massimo di CHF 100.— per ogni m² di superficie captante installata.</p> <p>L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.</p> <p>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.</p>
Art. 17 Installazione impianti a legna	<p>È concesso un incentivo, stabilito per ordinanza, da CHF 100.— fino ad un massimo di CHF 800.— per l'installazione di impianti a legna centralizzati muniti di carica automatica o manuale (cippati, legna o pellet), a condizione che l'impianto funga da riscaldamento primario (almeno il 75% del calore necessario per il riscaldamento).</p> <p>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.</p>

Art. 18 Acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica	<p>Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche che risultano essere domiciliate nel Comune e che acquistano apparecchi ed elettrodomestici presso un rivenditore con sede in Svizzera.</p> <p>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra CHF 100.– e CHF 500.– per apparecchio/elettrodomestico per economia domestica.</p>
Art. 19 Acquisto benzina alchilata	<p>Sono concessi incentivi per l'acquisto di benzina alchilata per attrezzi e macchinari con motore a scoppio a 2 tempi.</p> <p>È sussidiabile al massimo un quantitativo annuo di 10 litri per nucleo familiare domiciliato o come residenza secondaria.</p> <p>La vendita prevede la consegna la prima volta di un bidone (riutilizzabile) di 5 litri al costo di CHF 15.–, mentre la seconda fornitura (riempimento) è effettuata al costo di CHF 10.–, sempre per 5 litri di miscela alchilata.</p> <p>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza municipale.</p>
Art. 20 Acquisto veicoli elettrici	<p>Sono concessi incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici.</p> <p>L'entità dell'incentivo, stabilito per ordinanza, parte da CHF 100.– è fino ad un massimo di CHF 400.– all'anno, per veicolo, per i primi 5 anni, incentivo totale per un massimo di CHF 2'000.–.</p> <p>La vendita o la rinuncia al veicolo nei primi 5 anni comporta la rinuncia all'incentivo che, in ogni caso, è concesso solo per veicoli acquistati in Svizzera.</p> <p>Per ogni beneficiario l'incentivo è concesso una volta nell'arco di 5 anni.</p> <p>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza municipale.</p>
Art. 21 Acquisto di stazione di ricarica private o di cavi con trasformatore (Booster) per auto elettriche	<p>È concesso un sussidio pari al 25% del prezzo di acquisto netto, per un importo massimo di CHF 100.–.</p> <p>Lo stesso è concesso solo per apparecchi nuovi acquistati in Svizzera in negozi o rivenditori autorizzati e che beneficiano degli incentivi cantonali.</p> <p>Per ogni beneficiario l'incentivo è concesso una sola volta nell'arco di 5 anni.</p>

Art. 22 Acquisto biciclette elettriche	<p>Sono concessi incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche allo scopo di promuovere la mobilità lenta e contribuire alla salute dell'ambiente e della popolazione.</p> <p>L'entità dell'incentivo, stabilito per ordinanza, parte dal 10% fino al 50% del costo d'acquisto (IVA compresa), per un massimo di CHF 1'000.–.</p> <p>Lo stesso è concesso solo per biciclette acquistate in Svizzera. Per ogni beneficiario l'incentivo è concesso una volta sola nell'arco di 5 anni.</p> <p>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.</p>
Art. 23 Abbonamenti traporto pubblico	<p>Per gli abbonamenti annuali per il trasporto pubblico possono essere elargiti i seguenti sussidi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle persone in età AVS - dal 20% al 40% del costo netto; 2. Agli adulti tra i 26 anni e l'età AVS - dal 10% al 30% del costo netto; 3. Ai bambini e giovani fino a 25 anni - dal 20% al 30% del costo netto; 4. Generali - AG Night - dal 5% al 20% del costo. <p>I Cittadini interessati sono pregati di presentarsi alla Cancelleria comunale con l'attestazione di possesso dell'abbonamento o di frequenza del corso con la ricevuta di avvenuto pagamento.</p>
TITOLO 3	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24 Contestazioni	<p>Le contestazioni inerenti all'applicazione del presente regolamento possono essere oggetto di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notificazione.</p> <p>Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale entro 30 giorni dalla notifica della decisione.</p>
Art. 25 Diritto suppletorio	Per tutto quanto non è contemplato dal presente Regolamento, il Municipio deciderà caso per caso, sulla base delle leggi e regolamenti vigenti.
Art. 26 Entrata in vigore	Il presente regolamento entra in vigore una volta approvato dalle competenti Autorità comunali e cantonali.